

Penale Sent. Sez. 2 Num. 9486 Anno 2018

Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO

Relatore: BELTRANI SERGIO

Data Udiienza: 19/12/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto da

GIANNONE MAURIZIO nato il 21/04/1964 a CAVALLINO (LE)

contro la sentenza emessa dalla CORTE di APPELLO di BOLOGNA in data 06/10/2016.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ANTONIETTA PICARDI, che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso;

preso atto che nessuno è presente per il ricorrente, e rilevata la regolarità degli avvisi di rito;

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'fi' with a flourish, located at the bottom right of the page.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Rimini, con sentenza del 17 luglio 2013, ha dichiarato MAURIZIO GIANNONE, in atti generalizzato, colpevole dell'estorsione ascrittagli al capo A) delle imputazioni, escluse le aggravanti contestate, e lo ha condannato alla pena principale di anni cinque e mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa, con le statuizioni accessorie, anche in favore della parte civile (MARCO CIT, in atti generalizzato).

2. In parziale riforma, la Corte di appello di Bologna, con sentenza del 6 ottobre 2016, ha assolto l'imputato <<limitatamente alla prima consegna di euro 50.000,00>> perché il fatto non sussiste, ed ha conseguentemente ridotto la pena ritenuta di giustizia dal primo giudice ad anni cinque e mesi due di reclusione ed euro 700 di multa, con le statuizioni accessorie, anche in favore della parte civile MARCO CIT (rideterminando anche queste ultime statuizioni in termini meno afflittivi per l'imputato).

3. Contro tale provvedimento, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, premettendo (ff. 2-12) la ricostruzione dei fatti contestati offerta dalla sentenza impugnata, e successivamente deducendo quattro motivi, che saranno di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p., e conclusivamente chiedendo <<l'annullamento della sentenza impugnata, anche nelle statuizioni civili, con tutte le conseguenze di legge>>.

3.1. In data incerta, è pervenuta una memoria nell'interesse del GIANNONE, sottoscritta dall'avv. ROSSETTI, nella quale si rappresenta essere asseritamente intervenuta nelle more la prescrizione del reato.

4. All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all'esito, la parte presente ha concluso come riportato in epigrafe, ed il collegio, preso atto che nessuno era comparso per il ricorrente e rilevata la regolarità degli avvisi di rito, si è riunito in camera di consiglio ed ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è integralmente inammissibile.

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce nullità della sentenza impugnata ai sensi degli artt. 598 - 521, comma 2, c.p.p. nonché degli artt. 178, comma 1, lett. C) e lett. B), c.p.p. (lamentando l'intervenuta sostanziale modifica del fatto contestato nell'imputazione anche rispetto a come, a sua volta, già "precisato" e "stabilizzato" nella sentenza di primo grado, quanto al ruolo personalmente assunto dall'imputato ed alla collocazione temporale delle condotte in contestazione; precisando, inoltre, che, ove non si intenda qualificare la

violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza come nullità assoluta, per difetto di iniziativa del PM e per omessa citazione dell'imputato, ma come mera nullità a c.d. regime intermedio, residuerebbe pur sempre la possibilità di dichiarare la violazione del principio di correlazione in cui è incappata la sentenza di secondo grado oggi impugnata).

1.1. Il motivo è in parte non consentito, in parte manifestamente infondato.

1.1.1. Questa Corte (Sez. VI, n. 10094 del 22/02/2005, Rv. 231833; Sez. IV, n. 14180 del 29/11/2005, dep. 2006, Rv. 233952; Sez. VI, n. 31436 del 12/07/2012, Rv. 253217; Sez. IV, n. 19043 del 29/03/2017, Rv. 269886), con orientamento ormai consolidato, che il collegio condivide e ribadisce, ha già chiarito che la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo; ne consegue che detta violazione non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità.

1.1.2. Sempre in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, è stato, inoltre, chiarito, che, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'*iter* del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (così, per tutte, Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Rv. 248051).

1.1.3. Ciò premesso, con riferimento alle doglianze del ricorrente, osserva il collegio che:

- la *mutatio* che si assume intervenuta in primo grado non era stata denunciata nell'atto di appello (lo riconosce lo stesso ricorrente), e non è quindi deducibile per la prima volta in questa sede;

- quella asseritamente intervenuta in secondo grado ed avente ad oggetto la collocazione temporale delle condotte estorsive contestate, che avrebbero avuto luogo, secondo la sentenza d'appello, <<dalla fine di settembre in avanti>> è, a ben vedere, del tutto insussistente, rientrando all'evidenza nell'ambito delineato dall'originaria contestazione <<in Rimini, fino al dicembre 2004>>. D'altro canto a f. 17 della sentenza impugnata la Corte di appello evidenzia che era stato lo stesso imputato, nell'atto di appello, a ricordare che, nelle dichiarazioni rese in fase d'indagine preliminare, la p.o. aveva collocato l'intervento del GIANNONE nel settembre 2004: evidente appare, quindi, che non vi sia stata alcuna inaspettata *mutatio libelli*, ma una mera precisazione della data di commissione del fatto accertato, pur nell'ambito della più ampia contestazione di partenza, poiché la conclusiva collocazione temporale delle condotte ascrivibili personalmente all'imputato nel

settembre 2004 era ben nota all'imputato, che anzi la aveva addirittura espressamente invocata (pur se al diverso fine di scalfire la ritenuta attendibilità della p.o.: ma su tale diverso profilo, la Corte di appello risponde con rilievi incensurabili in questa sede a f. 18 ss. della sentenza impugnata, confermando la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni testimoniali rese dalla p.o. CIT, ed evidenziando anche l'intervenuta acquisizione di plurimi e diversificati elementi di riscontro, dettagliatamente enumerati e valutati a f. 19 ss e 22 ss. della sentenza impugnata).

1.1.4. Ne deriva, in conclusione, che le doglianze riguardanti la *mutatio libelli* asseritamente intervenuta in riferimento alla sentenza di primo grado sono manifestamente infondate quanto all'asserita deducibilità per la prima volta in ogni stato e grado del procedimento, e non sono consentite, perché dedotte per la prima volta in questa sede.

Quelle riguardanti la *mutatio libelli* asseritamente intervenuta in riferimento alla sentenza di appello sono manifestamente infondate poiché l'evocata *mutatio libelli* è, in realtà, insussistente.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce nullità della sentenza impugnata dipendente dalla violazione degli artt. 210 - 197, comma 1, lett. a), - 191 c.p.p. (lamentando la violazione del divieto probatorio sanzionato da inutilizzabilità ex art. 191 c.p.p. di sentire come testimone la presunta p.o. MARCO CIT, che in realtà si sarebbe trovata nelle condizioni di cui all'art. 197, comma 1, lett. a), c.p.p., ed avrebbe dovuto essere esaminata ex art. 210 c.p.p.: la testimonianza del CIT avrebbe dovuto essere ricondotta all'ipotesi di cui all'ultima parte dell'art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p. - <<la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato>> -, od addirittura all'ipotesi di cui all'art. 12, lett. c), c.p.p. - reato commesso "per eseguirne" un altro -).

2.1. Il motivo non è consentito, ed è, comunque, manifestamente infondato.

2.1.1. La doglianza era stata formulata in termini del tutto generici nell'atto di appello, come la stessa Corte di appello rileva a f. 15 (nell'atto di appello, la difesa non aveva neppure precisato il tipo di connessione in ipotesi sussistente tra i due procedimenti *de quibus*, <<limitandosi all'apodittica osservazione secondo la quale il fiduciante sarebbe incorso in un grave errore processuale "consistente nell'aver sentito MARCO CIT al dibattimento come testimone vero e proprio ... mentre certamente MARCO CIT doveva essere sentito ex artt. 210-197 c.p.p.>>): tanto basta, quindi, per ritenerla non reiterabile in questa sede, e ribadire l'inammissibilità *in parte qua* dell'appello, e, con esso, del ricorso (argomenta ex art. 591, comma 4, c.p.p.).

2.1.2. Peraltro, pur se con valutazione che - in considerazione di quanto appena osservato - non sarebbe stata dovuta, la Corte di appello ha esaminato la doglianza anche nel merito, disattendendola sulla base di rilievi ancora una volta incensurabili in questa

sede, in particolare evidenziando la pacifica insussistenza delle ipotesi contemplate dall'art. 12 c.p.p., oltre che l'insussistenza, rilevabile *ictu oculi*, di una connessione/collegamento rilevante ex art. 371, comma 2, lett. B), c.p.p. (<<nel caso concreto, i fatto oggetto di accertamento nei due procedimenti sono del tutto diversi ed autonomi come diverse ed autonome sono le posizioni processuali dei soggetti coinvolti: nel presente procedimento, oggetto di accertamento sono condotte di natura estorsiva imputate a GIANNONE in danno del CIT, peraltro legate ... a fatti intimidatori iniziati addirittura nei mesi di aprile /maggio 20094; nel procedimento ora conclusosi con sentenza irrevocabile, oggetto di accertamento erano una pluralità di appropriazioni indebite in danno della Banca delle Marche, appropriazioni ascritte al GIANNOBBE ed al CIT, quali concorrenti, unitamente ad altri soggetti, nel medesimo reato, condotte iniziate nell'ottobre 2004>>), concludendo che la prova dell'estorsione subita dal CIT ad opera del GIANNONE e la prova del concorso di entrambi nelle predette appropriazioni fondava su elementi diversi, e precisando che la separata vicenda non rendeva quindi il CIT incompatibile a testimoniare, ma poneva al più un ben diverso problema di attendibilità delle sue dichiarazioni. Ma, a tal proposito, la Corte di appello, all'esito di ampia e scrupolosa disamina, e con argomentazioni ancora una volta incensurabili in questa sede, ha ritenuto attendibili le dichiarazioni rese dal CIT, fornendo (f. 17 ss. della sentenza impugnata) una giustificazione ragionevole e non affetta da documentati travisamenti di eventuali discrepanze rilevabili - soprattutto quanto alla collocazione temporale dei vari episodi verificatisi - nel complesso delle sue dichiarazioni.

3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce nullità della sentenza impugnata dipendente dalla violazione degli artt. 526, comma 1, e 191, comma 1, c.p.p. anche in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. (lamentando l'intervenuta utilizzazione ai fini della decisione anche di una prova documentale - il c.d. "RAPPORTO CIT", 4° allegato al ricorso - la cui ammissione era stata chiesta dalla difesa, che quindi aveva dichiarato espressamente di concordare nella relativa lettura ed utilizzazione, e ciò in sede di richiesta di rinnovazione del dibattimento, ma la cui acquisizione era stata rifiutata dalla Corte di appello, che invece aveva disposto l'acquisizione esclusivamente delle tre sentenze passate in giudicato di cui pure la difesa aveva chiesto l'acquisizione in sede di rinnovazione del dibattimento).

3.1. Il motivo è dedotto in carenza d'interesse.

3.1.1. Risulta invero pacificamente *ex actis* che lo stesso imputato ricorrente aveva chiesto in appello l'acquisizione del predetto documento; essa risulta essere stata disposta implicitamente, senza ledere il diritto di difesa dell'imputato, che aveva prodotto il documento chiedendone l'acquisizione.

D'altro canto, a f. 17 della sentenza impugnata la Corte di appello afferma espressamente che il documento era stato acquisito: quanto sembrerebbe diversamente

emergere dal verbale dibattimentale potrebbe costituire al più un mero errore materiale dal quale, come premesso, l'imputato non ha tratto pregiudizio.

3.2. Inoltre, questa Corte (Sez. IV, n. 18764 del 5.2.2014, rv. 259452; Sez. III, n. 3207 del 2.10.2014, dep. 2015, rv. 262011), con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, ritiene che, nei casi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità o la nullità di una prova dalla quale siano stati desunti elementi a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento; gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. Si è, ad esempio, ritenuto che la nullità dell'accertamento tecnico disposto dal pubblico ministero non comporta alcuna conseguenza allorquando il giudice pervenga all'affermazione di responsabilità con argomenti che prescindono dalle valutazioni del consulente (Sez. IV, n. 24455 del 22.4.2015, rv. 263731).

3.2.1. Nel caso in esame, il ricorrente propone la doglianza *de qua* senza in alcun modo prospettare a questa Corte la possibile, ed in ipotesi, decisiva influenza dell'elemento asseritamente nullo/inutilizzabile sulla complessiva motivazione posta a fondamento della contestata affermazione di responsabilità, laddove, dall'esame della complessiva motivazione della sentenza impugnata, emerge che la conclusiva affermazione di responsabilità dell'imputato fonda pacificamente anche su risultanze ulteriori rispetto a quelle riconducibili al predetto documento, ovvero, *in primis*, alle dichiarazioni dibattimentali del CIT.

4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce nullità della sentenza impugnata per:

a) mancanza e manifesta illogicità della motivazione;

b) inosservanza degli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), c.p.p. per mancanza e comunque manifesta illogicità della motivazione.

A tal fine, riepiloga plurime precedenti doglianze, lamentando ancora una volta l'inattendibilità CIT, nonché la pedissequa riproposizione nella sentenza impugnata della motivazione della sentenza di primo grado che accredita al Tribunale di URBINO (ma era di RIMINI).

4.1. Trattasi di doglianze non consentite, perché mirano a sollecitare valutazioni in fatto non consentite in questa sede, e comunque prive della necessaria specificità perché meramente reiterative.

4.1.1. Questa Corte ha già chiarito, ancora una volta con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, che non è consentito il motivo in cui si deduca la violazione dell'art. 192 c.p.p., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), c.p.p., per censurare l'omessa od erronea valutazione di ogni elemento di prova acquisito o acquisibile, in una prospettiva atomistica ed indipendentemente da un raffronto con il complessivo quadro istruttorio, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 45249 dell'8 novembre 2012, CED Cass. n. 254274).

4.1.2. Secondo altro consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.


Si è, infatti, esattamente osservato, in proposito, che (Sez. VI, sentenza n. 8700 del 21 gennaio - 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584) <<La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta).

Il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da una "duplice specificità": <<Deve essere sì anch'esso conforme all'art. 581 c.p.p., lett. C (e quindi contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione); ma quando "attacca" le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì, contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente>> (Sez. VI, sentenza n. 8700 del 21 gennaio - 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584).

Risulta, pertanto, evidente che, <<se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente 'attaccato', lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Nè tale forma di redazione del motivo di ricorso (la riproduzione grafica del motivo d'appello) potrebbe essere invocata come implicita denuncia del vizio di omessa motivazione da parte del giudice d'appello in ordine a quanto devolutogli nell'atto di impugnazione. Infatti, quand'anche effettivamente il giudice d'appello abbia omesso una risposta, comunque la mera riproduzione grafica del motivo d'appello condanna il motivo di ricorso all'inammissibilità. E ciò per almeno due ragioni. È censura di merito. Ma soprattutto (il che vale anche per l'ipotesi delle censure in diritto contenute nei motivi d'appello) non è mediata dalla necessaria specifica e argomentata denuncia del vizio di omessa motivazione (e tanto più nel caso della motivazione cosiddetta apparente che, a differenza della mancanza "grafica", pretende la dimostrazione della sua mera "apparenza" rispetto ai temi tempestivamente e specificamente dedotti); denuncia che, come detto, è pure onerata dell'obbligo di argomentare la decisività del vizio, tale da imporre diversa conclusione del caso>>.

Può, pertanto, concludersi che <<la riproduzione, totale o parziale, del motivo d'appello ben può essere presente nel motivo di ricorso (ed in alcune circostanze costituisce incumbente essenziale dell'adempimento dell'onere di autosufficienza del ricorso), ma solo quando ciò serva a "documentare" il vizio enunciato e dedotto con autonoma specifica ed esaustiva argomentazione, che, ancora indefettibilmente, si riferisce al provvedimento impugnato con il ricorso e con la sua integrale motivazione si confronta. A ben vedere, si tratta dei principi consolidati in materia di "motivazione per relazione" nei provvedimenti giurisdizionali e che, con la mera sostituzione dei parametri della prima sentenza con i motivi d'appello e della seconda sentenza con i motivi di ricorso per cassazione, trovano piena applicazione anche in ordine agli atti di impugnazione>> (Sez. VI, sentenza n. 8700 del 21 gennaio - 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584).

4.1.3. Inoltre, in presenza di una doppia conferma affermazione di responsabilità, va ritenuta l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello *per relationem* alle considerazioni condivise contenute nella decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate.



In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., Sez. II, sentenza n. 1309 del 22 novembre 1993 - 4 febbraio 1994, CED Cass. n. 197250; Sez. III, sentenza n. 13926 del 1° dicembre 2011 - 12 aprile 2012, CED Cass. n. 252615).

4.1.4. Peraltro, il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello (che ripropone legittimamente ampia parte delle considerazioni del primo giudice, condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti, valorizzando a fondamento dell'affermazione di responsabilità gli elementi riepilogati a f. 17 ss. della sentenza impugnata, ed in particolare le dichiarazioni della p.o. CIT, motivatamente ed incensurabilmente ritenute attendibili, oltre che significativamente riscontrate, puntualmente esaminando, e disattendendo, le censure difensive), limitandosi inammissibilmente a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio acquisito e valutato, nella sostanza, conformemente dai due giudici del merito.

4.1.5. Il ricorrente si limita, quindi, a reiterare le doglianze già incensurabilmente disattese dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti delle prove valorizzate.

5. Con riferimento alla memoria con la quale si rappresenta essere asseritamente intervenuta nelle more la prescrizione del reato (all'uopo valorizzando la contestata data di consumazione - <<fino al dicembre 2004>> -, ed il rinvio per legittimo impedimento dell'allora coimputato PASCARELLA disposto dall'udienza 18.2.2008 fino al 16.11.2008 "considerata la gravità dell'impedimento", senza disporre la sospensione della prescrizione, che comunque non può essere superiore a giorni 60 oltre alla durata dell'impedimento), deve rilevarsi che la giurisprudenza di questa Corte ha più volte chiarito che non può porsi la questione della declaratoria della prescrizione eventualmente maturata - come nel caso in esame - dopo la sentenza d'appello, nei casi in cui il ricorso risulti *in toto* inammissibile, perché l'inammissibilità del ricorso per cassazione <<non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p.>> (Sez. un., sentenza n. 32 del 22 novembre 2000, Rv. 217266: nella specie, l'inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data

della sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. un., sentenza n. 23428 del 2 marzo 2005, Rv. 231164, e Sez. un., sentenza n. 19601 del 28 febbraio 2008, Rv. 239400).

5.1. L'opzione per la declaratoria di infondatezza o manifesta infondatezza dei motivi (quest'ultima costituente causa speciale d'inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 606, comma 3, c.p.p.) può, quindi, assumere estrema rilevanza.

Essa risulta particolarmente delicata anche in considerazione delle sue possibili implicazioni quanto al rispetto dei principi del processo equo, della presunzione d'innocenza ed, in definitiva, della certezza del diritto, garantiti dall'art. 6, §§ 1 e 2, della Convenzione EDU, ma anche dagli artt. 25, 27 e 111 della Costituzione, che sarebbe astrattamente possibile ritenere violati da un sistema nel quale l'estinzione di un reato per prescrizione dipenda non soltanto dal decorso del tempo e dal susseguirsi degli eventi che possono sospenderla od interromperla, ma anche da una valutazione del giudice sulla fondatezza dei mezzi di ricorso, in ipotesi arbitraria, se non ancorata a parametri certi e predefiniti.

Per tali ragioni, ritiene il collegio che devono essere compiutamente individuati i parametri ai quali il giudice di legittimità deve attenersi ai fini della relativa valutazione.

5.1.1. Invero, come la giurisprudenza di questa Corte (Sez. un., sentenza n. 21 dell'11 novembre 1994, dep. 1995, Cresci, in motivazione) ha già avuto modo di osservare, *<<il discrimine tra manifesta infondatezza e (semplice) infondatezza dei motivi è incerto e pone il giudice di fronte a una scelta talvolta opinabile>>*, che diventa assai impegnativa, proprio perché l'inammissibilità per manifesta infondatezza, secondo l'orientamento in atto dominante, risulta preclusiva del proscioglimento dell'imputato a norma dell'art. 129 c.p.p.

5.1.2. Il riferimento all'infondatezza (non mera, bensì) "manifesta" di una qualsivoglia prospettazione non può ritenersi nel vigente ordinamento occasionale: basti pensare alla disciplina prevista per le eccezioni d'incostituzionalità dagli artt. 26 e 29 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953 e dall'art. 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate il 7 ottobre 2008.

In questo ambito, si ritiene, con orientamento ormai tradizionalmente consolidato (cfr., fra le tante, Corte cost. n. 32 del 1963, n. 37 del 1970 e n. 8 del 1971), che sia manifestamente infondata la questione che si riveli *<<ictu oculi priva di ogni consistenza>>*, ovvero che riproponga pedissequamente una questione già dichiarata non fondata in difetto *<<di nuovi motivi che possano indurre a modificare la precedente decisione>>*.

5.1.3. Analogo riferimento, e sempre come causa d'inammissibilità del ricorso, figurava nell'art. 524, comma 3, c.p.p. abr.

E la giurisprudenza dell'epoca era ferma nel ritenere che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, comportando l'inammissibilità del gravame, ex art. 524, ultimo comma, cit., <<non solo quando sia palesemente erroneo in diritto, ma anche quando affermi, sul fatto, sullo svolgimento del processo, sulla sentenza impugnata, censure o critiche sostanzialmente vuote di significato in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali. Tale è il caso, in particolare, del motivo di ricorso che attribuisca alla motivazione della decisione impugnata un contenuto letterale, logico e critico radicalmente diverso dal contenuto reale>> (Sez. II, n. 1828 del 21/03/1973, dep. 1974, Rv. 126313), o, comunque, che è inammissibile, perché manifestamente infondato, <<il motivo di ricorso per cassazione con cui si propone ancora una volta una questione già costantemente decisa dal Supremo collegio in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente>> (Sez. II, n. 10871 del 04/07/1975, Rv. 131225).

5.1.4. Nella vigenza del codice di rito del 1988, il tema risulta compiutamente esaminato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 32 del 22/11/2000, D.L., in motivazione.

In quella occasione si chiari:

- che l'attributo "manifesta" evoca <<la significazione di palese inconsistenza delle censure>> ...

- e che la "manifesta infondatezza" <<si traduce nella proposizione di censure caratterizzate da evidenti errori di diritto nell'interpretazione della norma posta a sostegno del ricorso, il più delle volte contrastata da una giurisprudenza costante e senza addurre motivi nuovi o diversi per sostenere l'opposta tesi, ovvero invocando una norma inesistente nell'ordinamento, solo per indicare le più frequenti ipotesi di applicazione dell'art. 606, comma 3, secondo periodo. Fino a profilare - sul piano funzionale - come costante la pretestuosità del gravame, non importa se conosciuta o no dallo stesso ricorrente>>.

5.1.5. D'altro canto, la Relazione al Progetto preliminare del c.p.p. (n. 171) aveva, in proposito, evocato la nozione di <<motivi che, pur essendo esposti in forma specifica, sono nondimeno manifestamente privi di qualsiasi base giuridica, come quando, ad esempio, si pretendesse di disconoscere l'esistenza o il senso assolutamente univoco di una determinata disposizione di legge>>.

5.1.6. La stessa Corte costituzionale (sentenza n. 186 del 7 - 13 giugno 2000), nel dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 616 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che la Corte di cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, possa non pronunciare la condanna in favore della Cassa delle ammende, a carico della parte privata che abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha in buona sostanza ammesso (come ricordato da Sez. un., sentenza n.

32 del 22/11/2000, cit., in motivazione) che la manifesta infondatezza del motivo di ricorso può <<essere contrassegnata, sempre sul piano funzionale, da una pretestuosità oggettiva, prescindente dalla deliberata volontà dell'interessato di ritardare la formazione del titolo esecutivo>>.

5.1.7. Da queste condivise considerazioni, la giurisprudenza di questa Corte ha già desunto che il ricorso per cassazione la cui definizione presupponga la risoluzione di un problema oggetto di contrasto nella giurisprudenza di legittimità non può considerarsi proposto per motivi manifestamente infondati e, come tale, non è inammissibile, sicché non preclude la rilevazione della prescrizione del reato maturata nelle more della sua discussione (Sez. VI, n. 35391 dell'11/07/2003, Rv. 226332).

5.1.8. Ciò premesso, ritiene il collegio che il giudice di legittimità, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso, non sia chiamato ad una delibazione del tutto discrezionale (e quindi arbitraria) quanto alla infondatezza (mera o manifesta) dei motivi, ma sia tenuto a valutare tale ultima connotazione della rilevata infondatezza, valorizzando:

A) con riferimento ai motivi che deducano inosservanza od erronea applicazione di leggi, la circostanza che essi risultino, o meno, caratterizzati da evidenti errori di diritto nell'interpretazione della norma posta a sostegno del ricorso.

Ciò accade, ad esempio, nei casi in cui:

- si invochi una norma inesistente nell'ordinamento
- si pretenda di disconoscere l'esistenza o il senso assolutamente univoco di una determinata disposizione di legge;
- si riproponga una questione già costantemente decisa dal Supremo collegio in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente, senza addurre motivi nuovi o diversi per sostenere l'opposta tesi;

B) con riferimento ai motivi che deducano vizi di motivazione [se consentiti e dotati della specificità necessaria ex art. 581, comma 1, lett. C), c.p.p.: in difetto, opererebbe una diversa e tassativa causa d'inammissibilità del ricorso], valorizzando la circostanza che essi muovano, o meno, sul fatto, sullo svolgimento del processo o sulla sentenza impugnata, censure o critiche sostanzialmente vuote di significato in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali.

Ciò accade, ad esempio, nel caso in cui il motivo di ricorso attribuisca alla motivazione della decisione impugnata un contenuto letterale, logico e critico radicalmente diverso da quello reale.

5.1.9. In applicazione di questi principi, deve rilevarsi che:

- il primo motivo è in parte manifestamente infondato (perché, quanto alla natura della nullità conseguente alla *mutatio libelli* asseritamente operata dalla sentenza di primo grado ed al conseguente regime di deducibilità ripropone una questione già costantemente decisa dal Supremo collegio in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente, senza addurre motivi nuovi o diversi per sostenere l'opposta tesi), e conseguentemente non consentito (poiché dedotto per la prima volta in sede di legittimità); in parte ancora manifestamente infondato (perché, quanto alla *mutatio libelli* asseritamente operata dalla sentenza di appello, muove censure o critiche sostanzialmente vuote di significato in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali);

- il secondo motivo non è consentito (poiché ripropone un motivo proposto in sede di gravame in difetto della necessaria specificità), ed è comunque manifestamente infondato (perché muove censure o critiche sostanzialmente vuote di significato in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali);

- il terzo motivo è dedotto in carenza d'interesse ed è comunque privo della necessaria specificità (in difetto della c.d. "prova di resistenza");

- il quarto motivo non è consentito, perché sollecita valutazioni in fatto non consentite in questa sede, ed è, inoltre, privo della necessaria specificità, perché meramente reiterativo.

5.1.10. Ciò comporta l'inammissibilità, *in toto*, del ricorso, e quindi, come chiarito nel § 5 di queste Considerazioni in diritto, la non operatività della prescrizione del reato, che sarebbe nel caso in esame maturata dopo l'emissione della sentenza di appello.

6. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 19 dicembre 2017